



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e successive modificazioni - riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo

Il Direttore Generale

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare, l'articolo 33, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive;

VISTO l'articolo 668 del Codice penale;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, recante riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, come modificato dal D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito (con modificazioni) dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e in particolare l'articolo 4, comma 2, che dispone che le modalità di invio, il formato dell'opera e la relativa modulistica, nonché i casi di eventuale riduzione del termine di cui al primo periodo del medesimo comma per ragioni di urgenza sono definiti con decreto del direttore generale Cinema entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, come previsto all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e successive modificazioni, detta le modalità di invio, il formato dell'opera e la relativa modulistica, nonché i casi di eventuale riduzione del termine di cui al citato articolo 4, comma 2, per ragioni di urgenza.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016. In particolare si intende per:
 - a. «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-ca@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- b. «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
 - c. «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
 - d. «distributore cinematografico in Italia»: l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite alla successiva lettera e);
 - e. «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane.
3. Ai soli fini del presente decreto, si intende per:
- a. «Commissione»: la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche avente le caratteristiche descritte all'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e successive modificazioni;
 - b. «opera audiovisiva proiettata nelle sale cinematografiche»: le opere audiovisive che, a prescindere dalla loro classificazione rispetto alle altre finalità di cui alla legge n. 220 del 2016, sono proiettate in una sala cinematografica ubicata nel territorio della Repubblica;
 - c. «copia finale dell'opera»: l'esatta versione dell'opera audiovisiva che verrà proiettata al pubblico nelle sale cinematografiche, in tutte le sue componenti visive e sonore;
 - d. «autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
 - e. «autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-ca@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Articolo 2

Invio della richiesta di verifica della classificazione, modalità di consegna

1. Ai fini della verifica della classificazione delle opere cinematografiche, il produttore, il distributore dell'opera ovvero chi ne abbia titolo, almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell'opera, a pena di inammissibilità:
 - a. presenta richiesta di verifica della classificazione;
 - b. invia o consegna la copia finale dell'opera realizzata, come definita all'articolo 1, comma 3, lettera c), presso la sede della DGCA – Ufficio classificazione opere cinematografiche – Servizio I, piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A;
 - c. presenta una copia del contratto di distribuzione cinematografica dell'opera, con l'indicazione della data di prima uscita in sala; nel caso di opera distribuita autonomamente dai produttori, il soggetto richiedente allega idonea documentazione comprovante la data di prima uscita in sala cinematografica.
2. La richiesta di verifica della classificazione, a pena di inammissibilità, deve:
 - a. essere presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile all'indirizzo www.doc.beniculturali.it, di seguito: “DGCOL”, secondo le istruzioni e la modulistica ivi indicati;
 - b. essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
 - c. contenere, secondo le ulteriori indicazioni riportate nella piattaforma:
 - i. una proposta motivata di classificazione dell'opera;
 - ii. quanto ulteriormente richiesto nella modulistica online.

Articolo 3

Formato dell'opera

1. La copia finale dell'opera, come definita all'articolo 1, comma 3, lettera c), deve essere inviata, a pena di inammissibilità, in uno dei seguenti formati: Bluray, 35mm, DCP, link all'opera.
2. Qualora il formato dell'opera consegnata ai fini della verifica della classificazione ovvero del riesame, previsto all'articolo 4, comma 5, del d. lgs. n. 203/2017, non sia tale da permetterne la visione in qualunque momento, su richiesta dell'Amministrazione, devono essere forniti gli strumenti, anche temporanei, per la visualizzazione dell'opera ai fini dell'istruttoria e, anche separatamente, per la visualizzazione da parte della Commissione.
3. Nel caso in cui la visione dell'opera richieda particolari dispositivi, il soggetto richiedente deve fornire tali dispositivi per il tempo della visione da parte della Commissione.
4. Se il formato dell'opera consegnata ai fini della verifica della classificazione è diverso da Bluray, il richiedente, entro 90 giorni dall'uscita in sala dal film, deve provvedere alla consegna dell'opera ai fini dell'archiviazione esclusivamente in formato Bluray, allegando altresì autodichiarazione di conformità della copia consegnata per l'archiviazione alla copia inviata per la verifica da parte della Commissione.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-ca@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

5. Le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono consegnate congiuntamente con l'edizione doppiata o l'edizione originale sottotitolata in italiano, corredate da una dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale. In questo caso il richiedente, qualora non intenda sottotitolare i titoli di testa e di coda, dovrà allegare all'istanza, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione sostitutiva attestante che tali titoli non presentino contenuti rilevanti ai fini della verifica della classificazione dell'opera.

Articolo 4

Riduzione del termine di presentazione della domanda per ragioni di urgenza

1. Fermo restando il termine di almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell'opera previsto per la presentazione della domanda di verifica della classificazione sulla piattaforma DGCOL, la copia finale dell'opera può essere consegnata sino a tre giorni lavorativi antecedenti la data di prima uscita in sala solo nel caso in cui l'opera non sia disponibile nella sua versione definitiva, per ragioni non direttamente imputabili al soggetto richiedente.
2. Le ragioni d'urgenza devono essere debitamente documentate ovvero attestate anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da allegare all'istanza.
3. La deroga può essere concessa esclusivamente nel caso in cui il soggetto istante s'impegni irrevocabilmente a consegnare l'opera mediante un supporto/collegamento informatico tale da consentire alla Commissione di visionarla da remoto. A tal fine, il soggetto richiedente, a pena d'inammissibilità, dovrà allegare all'istanza di verifica di classificazione apposita dichiarazione d'impegno irrevocabile debitamente firmata dal titolare dei diritti.
4. Nel caso in cui l'organizzazione dei lavori della Commissione non consenta la visione del film in presenza presso i locali della DGCA, l'Amministrazione si riserva, in presenza della richiesta di deroga, la facoltà di richiedere la consegna obbligatoria dell'opera in formato tale da poterla visionare da remoto.
5. Se il soggetto richiedente, nonostante la dichiarazione d'impegno di cui al comma 3 del presente articolo, non consegna l'opera in modalità tale da consentire la sua visione da remoto, l'Amministrazione non garantisce che l'opera sarà visionata dalla Commissione prima della sua uscita in sala.
6. Nel caso di istanza di verifica della classificazione di pubblicità e spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche è sempre consentita la riduzione del termine di presentazione della domanda e della consegna della copia finale sino a tre giorni lavorativi antecedenti l'uscita in sala. Tuttavia, anche in tale caso si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, esclusivamente per documentate ragioni da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le richieste di verifica della classificazione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, pervenute entro la data del 31 dicembre 2021, compatibilmente con l'organizzazione dei lavori della Commissione, possono essere



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-ca@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- ritenute ammissibili anche in deroga al termine dei 20 giorni antecedenti la data di prima proiezione in sala dell'opera.
2. Nelle more dell'adeguamento dei decreti attuativi della legge 14 novembre 2016, n. 220 all'avvenuta abrogazione della legge 21 aprile 1962, n. 161, ai fini degli incentivi e dei contributi di cui alla medesima legge n. 220 del 2016, con la presentazione della richiesta di verifica della classificazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e con la consegna della copia finale dell'opera, di cui al medesimo comma 1, lettera b) sono soddisfatti i requisiti richiesti dai predetti decreti attuativi in relazione al nulla osta di proiezione in sala cinematografica di cui all'abrogata legge n. 161/1962.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Nicola Borrelli)



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-ca@beniculturali.it